

# Correzione

(Art. 58 cpv. 2 LParl)

---

## **Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali**

del 27 settembre 2013 (RU 2014 1105)

### **Cifra I**

*Introduzione di una disposizione di coordinamento*

### **3. Coordinamento con la legge federale del 21 giugno 2013<sup>1</sup> concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria**

*Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la presente legge o la legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni avrà il seguente tenore:*

*Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo.

18 febbraio 2015

Commissione di redazione dell'Assemblea federale

<sup>1</sup> RU 2015 651  
<sup>2</sup> RS 642.14

